



Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione presso l'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli nella seduta del 20/022025,

- visto l'art. 35 comma 1, lett. r), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto il Regolamento n. 4 del 13 dicembre 2013, così come modificato dalla delibera del 23 settembre 2016, relativo alla istituzione ed al funzionamento presso il Consiglio Nazionale Forense dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione;

delibera

di costituire presso l'Ordine degli Avvocati di Tivoli l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione e, per l'effetto,

adotta

Il seguente Regolamento dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione

Art. 1 - Istituzione e scopi dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione presso l'Ordine degli Avvocati di Tivoli

È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Tivoli l'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione del Tribunale di Tivoli e del Giudice di Pace di Tivoli (di seguito, l'Osservatorio circondariale).

L'Osservatorio Circondariale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi dell'accesso alla giustizia.

L'Osservatorio Circondariale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale.

L'Osservatorio circondariale è organo dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli coordinato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ovvero da un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale ne dirige le attività e ne è responsabile.

Art. 2 - Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con gli Osservatori circondariali

Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio Circondariale si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con gli osservatori distrettuali e circondariali degli altri Ordini, ove costituiti.

L'Osservatorio Circondariale effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, e partecipa alla elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3, formulando proposte e osservazioni.

Nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, l'Osservatorio Circondariale si uniformerà per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3 - Elaborazione di studi e proposte

L'Osservatorio Circondariale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero il Consigliere Coordinatore dell'Osservatorio permanente di Tivoli propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.

Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la relazione sulla attività svolta è trasmesso dal Consigliere delegato al Consiglio Nazionale Forense.

Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

Art. 4 – Componenti dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Sono componenti dell'Osservatorio Circondariale permanente: il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Tivoli, ovvero un consigliere suo delegato, il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico, ove costituito.

L'Osservatorio Circondariale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, ovvero dal consigliere suo delegato, il quale ne dirige le attività e ne è responsabile, e presiede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito da tre componenti scelti tra i membri del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli e nominati dallo stesso consiglio, tra cui di diritto il Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli e il Consigliere suo delegato.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del consigliere suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio Circondariale e ne controlla l'esecuzione. Inoltre può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

Il Comitato Tecnico-scientifico dell'Osservatorio Circondariale di Tivoli, composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Circondariale con riconosciuta competenza nel caso fosse necessario supporto tecnico-scientifico.

Art. 5 - Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio Circondariale permanente, di concerto con gli osservatori circondariali ove costituiti e con gli Avvocati componenti dei Consigli giudiziari del distretto, promuove lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nel rispettivo circondario.

L'Osservatorio Circondariale permanente può avvalersi di Avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 6 - Giustizia penale e situazione delle carceri

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del distretto, l'Osservatorio Circondariale, di concerto con gli osservatori circondariali del distretto ove costituiti, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena.

L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7 - Strutture di supporto dell'Osservatorio Circondariale permanente di Tivoli

Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio Circondariale si avvale delle strutture e del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Per le attività di raccolta dei dati nonché per le attività di studio e di ricerca l'Osservatorio Circondariale permanente può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 8 - Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca

L'Osservatorio Circondariale permanente può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 9 - Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

L'Osservatorio Circondariale permanente, anche eventualmente in cooperazione con altri Osservatori distrettuali e circondariali, può predisporre progetti per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della Unione Europea.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella apposita pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, www.ordineavvocatitivoli.it